

IL CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE PUO' NASCONDERE UN VERO RAPPORTO DI SUBORDINAZIONE

GIOVANNI MAGLIARO

La Cassazione precisa che in tema di distinzione tra contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato e contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili dell'impresa la riconducibilità del rapporto all'uno o all'altro degli schemi predetti esige una indagine concreta del giudice di merito. Questo deve cogliere la prevalenza degli elementi che caratterizzano i due contratti, tenendo conto che mentre il primo implica l'obbligo del rendiconto periodico dell'associante e l'esistenza per l'associato di un rischio d'impresa, il rapporto di lavoro subordinato implica un effettivo vincolo di subordinazione con assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare della persona che assume le scelte di fondo dell'organizzazione aziendale.

Nella fattispecie è risultato che le lavoratrici, formalmente associate in partecipazione, espletavano attività di lavoro senza alcun rischio d'impresa né erano dotate di poteri decisionali rispetto all'andamento dell'attività. Per questo va riconosciuta la natura subordinata della loro prestazione lavorativa e il diritto dell'INPS di incassare i contributi previdenziali.



n. 199
4 aprile 2022

L'ordinanza della Cassazione n. 3762 del 7 febbraio 2022 si pronuncia autorevolmente su una questione molto delicata. Il contratto di associazione in partecipazione viene spesso utilizzato dal datore di lavoro per simulare un vero e proprio contratto di lavoro subordinato e per evitare così il versamento dei contributi all'INPS. A questo proposito la Cassazione ribadisce che l'associato in partecipazione deve essere considerato un lavoratore subordinato se sul suo capo non vi è rischio d'impresa e se nel contempo non ha alcun reale potere decisionale in merito all'attività svolta. In sintesi, secondo la Suprema Corte, laddove i lavoratori espletino la loro attività senza rischio d'impresa e non siano dotati di poteri decisionali rispetto all'andamento dell'azienda, il rapporto in essere non può che rientrare in quello della subordinazione.

La vicenda nasce da una cartella di pagamento per omissioni contributive per crediti INPS nei confronti di una società di abbigliamento con sede a Venezia. Secondo l'Istituto previdenziale i rapporti lavorativi di tre addette alle vendite in alcuni punti gestiti in franchising erano in realtà di natura subordinata nonostante la formale qualificazione di contratti di associazione in partecipazione.

La Corte d'Appello di Venezia ha rigettato l'opposizione della società poiché ha ritenuto che i motivi dedotti a suo sostegno erano smentiti dal concreto atteggiarsi dei rapporti intercorsi tra le parti con le caratteristiche di un rapporto di lavoro subordinato essendo pattuita l'esclusione delle associate dalla partecipazione alle eventuali perdite, essendo richieste autorizzazioni per necessità di assentarsi, essendo prevista la percezione di compensi fissi prestabiliti, ecc.

La Società ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo il carattere associativo del rapporto disconosciuto dalla Corte d'Appello. Questa aveva trascurato di accertare in concreto se esisteva o meno quel potere direttivo, disciplinare, di controllo che avrebbe potuto dimostrare la subordinazione.

La Cassazione ha respinto il ricorso confermando la correttezza del percorso seguito dalla Corte d'Appello in applicazione di una consolidata giurisprudenza di legittimità e condannando la Società ricorrente al pagamento delle spese di causa.